

COVID-19

LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DI UN CASO POSITIVO IN AZIENDA

Al fine di incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia di COVID-19, sono formulate, in applicazione dell'art.10 del D. Lgs. 81/2008, le sotto riportate linee d'indirizzo, che potranno essere di supporto alle Aziende per la gestione di eventuali casi positivi.

Le linee di indirizzo sono state elaborate allo scopo di individuare una procedura collaborativa tra lavoratore, medico di medicina generale, Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, datore di lavoro, medico competente e RSPP, che garantisca la massima efficacia e tempestività nell'individuazione dei contatti stretti di caso positivo nell'ambiente di lavoro e, conseguentemente, consenta di scongiurare il formarsi di focolai Covid nei luoghi di lavoro, con il comune obiettivo di salvaguardare la salute pubblica e la continuità dell'attività lavorativa.

SINTOMI SOSPETTI per COVID-19

Temperatura superiore a 37,5°C oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, tosse, naso chiuso (*congestione nasale*) o naso che cola (*rinorrea*), mal di gola (*faringodinia*), difficoltà respiratoria (*dispnea*), dolori muscolari (*mialgie*), diarrea, vomito, perdita improvvisa dell'olfatto (*anosmia*) o sua diminuzione (*iposmia*), perdita del gusto (*ageusia*) o sua alterazione (*disgeusia*).

COMPITI

LAVORATORE

Nel caso che il lavoratore presenti i sintomi similinfluenzali in azienda: assicurarsi che il lavoratore indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica ed invitarlo ad allontanarsi dall'azienda. Il lavoratore rientra al proprio domicilio e contatta il Medico di Medicina Generale.

Nel caso in cui il lavoratore presenti i sintomi mentre è a casa: resta a casa, avvisa immediatamente il datore di lavoro e si astiene dal recarsi al lavoro (e in qualsiasi altro luogo di vita esterno alla propria abitazione); informa il Medico di Medicina Generale che gli invierà la ricetta dematerializzata con cui prenotare il test direttamente sul sito internet <https://prenotatampone.sanita.toscana.it/>

MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Il Medico curante rilascia la ricetta medica dematerializzata necessaria per la prenotazione del test e il certificato di malattia. Qualora il test dia esito positivo al COVID-19, nel caso che il lavoratore non abbia già provveduto, lo sollecita ad avvisare il datore di lavoro.

DATORE DI LAVORO

Qualora venga a conoscenza di un caso positivo in azienda, il datore di lavoro, provvede a:

- Individuare i contatti stretti (vedi box penultima pagina) in azienda, in collaborazione con il Medico Competente e l'RSPP, avvisarli e acquisire nomi, residenza e un recapito telefonico, e il giorno/giorni in cui avrebbe avuto luogo il contatto, in modo da favorire la rapidità della presa in carico da parte del servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN) competente per territorio e dell'emanazione dei relativi provvedimenti di **quarantena**.¹ Tra i contatti stretti in azienda, oltre ai dipendenti, devono essere presi in considerazione anche persone esterne quali clienti, fornitori, lavoratori di aziende in appalto (pulizie, manutenzione, cooperative ecc.)
- effettuare una sanificazione straordinaria della postazione di lavoro e delle aree e spazi comuni dove il lavoratore stesso ha soggiornato, che deve essere effettuata come la sanificazione ordinaria, passando con cura un panno inumidito con alcool a 70° o varechina allo 0,1% di Cloro su tutte le superfici (maniglie, porte, finestre, tavoli, sedie, tastiere, mouse, stampanti, telefono, quadri di comando, pulsantiere, attrezzature di lavoro ecc.) sia nella postazione del lavoratore che in altre aree che il lavoratore abbia frequentato prima di mettersi in isolamento, come pure negli spazi comuni: spogliatoi, area ristoro (e macchinette caffè) e bagni (dove si può usare la varechina allo 0,5%); ed eventualmente le macchine aziendali. Un'attenzione particolare deve essere riservata agli impianti di ventilazione/condizionamento con sanificazione straordinaria dei filtri dei ventiltermoconvettori e delle bocchette degli impianti di climatizzazione.

Nel caso i lavoratori diagnosticati come "casi" e/o quelli individuati come "contatti" non ricevano in tempi brevi (max 2 gg) comunicazioni da parte dell'ASL, il datore di lavoro – anche per il tramite del medico competente – si attiva presso la ASL, anche per il tramite del servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro (comunicando il nome del lavoratore risultato positivo, la sua residenza e un recapito telefonico e l'ultimo giorno di lavoro) per una rapida emanazione del provvedimento di **isolamento**².

Anche nel caso che in azienda si verifichino più casi collegati (ad esempio nello stesso reparto) è opportuno che le aziende informino l'ASL per concordare insieme le misure più appropriate per circoscrivere il focolaio.

¹ restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione

² separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità

MEDICO COMPETENTE: supporta il datore di lavoro nella gestione delle misure di prevenzione anti-Covid e in particolare nella ricerca dei possibili contatti stretti in azienda, anche in collaborazione con l'RSPP. Può effettuare direttamente i prelievi per i test molecolari e antigenici (DGRT 945 del 13 settembre 2021). Ad esempio può provvedere ad effettuare il test molecolare o antigenico ai contatti stretti in decima giornata (in settima giornata per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni). Può farsi carico della sorveglianza attiva dei "contatti a basso rischio" (non soggetti a provvedimenti di quarantena da parte dell'ASL), proponendo ad esempio misure quali lavoro a distanza, ulteriore "isolamento" nell'ambiente di lavoro, utilizzo di dpi più protettivi (FFP2) ecc.

Nel caso in cui l'Azienda partecipi ai programmi di screening regionali della popolazione lavorativa utilizzando test antigenici rapidi (DGR 123 del 15/02/2021), il medico competente registra obbligatoriamente il risultato del test nell'APP regionale appositamente istituita #insalute – sezione antigene (<https://acasainsalute.ssr.toscana.it/app/assets/insalute.apk>). Nel caso in cui il test antigenico rapido dia esito positivo, il medico competente può procedere all'esecuzione del test molecolare che deve essere prelevato, conservato, trasportato ed analizzato in conformità alle indicazioni tecniche contenute nella DGRT 945/2021, oppure si assicura che il lavoratore contatti il medico di medicina generale per il rilascio della ricetta medica dematerializzata necessaria per la prenotazione del tampone molecolare di conferma. Nel frattempo il medico competente dispone l'immediato rientro del lavoratore al proprio domicilio per l'isolamento fiduciario, in attesa dell'esito del test molecolare di conferma della positività.

SERVIZI PISLL : sono a disposizione per assistere e informare le aziende. Possono ricevere l'informazione sui lavoratori positivi dalle aziende stesse, dai medici competenti, dai lavoratori o dal sistema di sorveglianza dell'IPN.

Si raccomanda alle aziende di non assumere iniziative autonome, come far eseguire subito ai contatti individuati (o peggio a tutti i dipendenti) test molecolare o test antigenici, che se effettuati prima dei tempi minimi previsti per la quarantena non avrebbero alcun significato.

CONTACT TRACING (tracciamento dei contatti di un caso COVID-19)

I contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da **48 ore** prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle **48 ore** antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19. Qualora l'ultimo giorno di presenza al lavoro del lavoratore positivo fosse ancora precedente, non si individuano contatti in azienda .

Definizione di contatti stretti (rif. Ordinanza RT n.96/20, all.A).

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 m e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Informazioni aggiuntive utili al Dipartimento della Prevenzione sulla mansione svolta dal lavoratore-caso

- indicazione della mansione specifica (evitando qualifiche generiche come "operaio" o "impiegato"), della postazione/i di lavoro e dei locali dove si svolge
- indicare se il lavoratore-caso usufruisce di una mensa aziendale, o di uno spazio ristoro
- specificare se l'attività svolta consente di mantenere sempre il distanziamento interpersonale e se consente di indossare una mascherina chirurgica (o presidio equivalente) durante l'intero turno di lavoro;
- prevede accesso a magazzini, uffici, altri reparti
- prevede il contatto con soggetti esterni (ad es. clienti, fornitori), o viene svolta in parte all'esterno dell'azienda (es. addetti alle consegne).
- prevede l'uso di mezzi aziendali usati da più operatori e/o se il lavoratore-caso compie spostamenti di lavoro su automezzi insieme ad altri colleghi.

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO di CASI e CONTATTI

La Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 aggiornata dalla Circolare 36254 del 11.08.2021 fornisce le nuove indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata, aggiornando le indicazioni precedenti.

In dettaglio:

- **lavoratori positivi asintomatici:** possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** negativo (10 giorni + test molecolare o antigenico); nel caso di infezione da variante Beta sospetta o confermata l'avvenuta negativizzazione può essere accertata solo da test molecolare; ai fini del reintegro il lavoratore, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- **lavoratori positivi sintomatici:** possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi con un **test molecolare o antigenico** negativo eseguito

dopo almeno 3 giorni senza sintomi³ (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + tampone); nel caso di infezione da variante Beta sospetta o confermata l'avvenuta negativizzazione può essere accertata solo da test molecolare; ai fini del reintegro il lavoratore, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

- **lavoratori positivi a lungo termine:** sono le persone che pur non presentando più sintomi (fatta eccezione per le alterazioni del gusto e dell'olfatto che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) continuano a risultare positive al tampone molecolare per SARS-CoV-2. Possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni (dalla comparsa dei sintomi) purché asintomatici da almeno una settimana⁴. Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; nel caso di infezione da variante Beta sospetta o confermata l'avvenuta negativizzazione può essere accertata solo da test molecolare; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
- **lavoratori contatti stretti asintomatici:** Per i contatti il provvedimento di quarantena è emesso sulla base delle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute prot. N. 36254 del 11/08/2021 e della DGRT 945 del 13 settembre 2021.

Mentre la fine della quarantena per i contatti stretti non richiede un nuovo provvedimento dell'autorità sanitaria, la fine dell'isolamento per i casi positivi richiede un provvedimento da parte del servizio di Igiene Pubblica.

³ non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo

⁴ Salvo diverso giudizio delle autorità sanitarie sulla base dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)

CERTIFICATI DI MALATTIA

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia, ha equiparato la quarantena alla malattia. Il lavoratore⁵, ai fini del riconoscimento della tutela, deve produrre il **certificato di malattia** attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di Sanità Pubblica. Infine, in caso di **malattia da Covid-19**, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di Sanità Pubblica.

⁵ [messaggio 24 giugno 2020, n. 2584](#) dell'INPS